

Alle Regioni e Province autonome
di cui all'allegato elenco

All' UICI
archivio@pec.uiciechi.eu

All' ANPAL
commissario.straordinario@pec.anpal.gov.it

Oggetto: *Abilitazione in deroga ex art. 1, comma 4, legge n.113/1985. Centralinisti non vedenti.*

Si fa riferimento alle richieste di parere pervenute in merito ai requisiti necessari per l'iscrizione dei centralinisti non vedenti negli elenchi di cui all'art. 6, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113, in ordine alle quali la scrivente, con nota prot. 6069 del 16 luglio c.a., ha provveduto ad acquisire le valutazioni dell'Ufficio Legislativo, che, con nota prot. 7341 del 6 agosto c.a., ha fornito le proprie osservazioni.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Come noto i lavoratori non vedenti rientrano nel campo di applicazione della disciplina volta all'inserimento e all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con diverse tipologie di disabilità e, pertanto, hanno diritto al collocamento obbligatorio ai sensi delle previsioni di carattere generale di cui alla legge n. 68/1999 (art. 1, comma 1).

Inoltre, qualora i medesimi lavoratori svolgano le mansioni di centralinista telefonico trova applicazione nei loro confronti anche la specifica disciplina del collocamento obbligatorio dei centralinisti privi della vista contemplata dalla L. n. 113 del 1985, la quale all'art. 4 detta i principi di coordinamento di cui alla legge 68.

Ciò premesso, occorre evidenziare che l'art. 6, comma 7, della L. n. 113 prevede espressamente l'iscrizione in appositi elenchi-tenuti presso i centri per l'impiego competenti- ai fini del collocamento al lavoro dei centralinisti privi della vista, subordinandola al possesso di determinati requisiti, tra i quali lo stato di disoccupazione e l'abilitazione ai sensi dell'art. 2 della citata legge.

In alternativa all'abilitazione ex art. 2, l'iscrizione negli elenchi è consentita anche in virtù dell'abilitazione in deroga prevista dall'art. 1, comma 4, sempre ai medesimi fini del collocamento al lavoro a coloro che siano muniti di una dichiarazione del datore di lavoro attestante lo svolgimento delle

mansioni di centralinista per almeno sei mesi.

Considerato che tale dichiarazione attesta la professionalità acquisita dal non vedente per aver svolto le mansioni di centralinista per almeno sei mesi, si ritiene che non vi siano motivi ostativi a che la dichiarazione possa essere rilasciata dal datore di lavoro sia con riferimento ad un rapporto di lavoro già concluso sia con riferimento ad un rapporto di lavoro ancora in corso.

Riguardo all'iscrizione negli elenchi, invece, tenuto conto che in entrambi i casi- abilitazione ex art. 2 e abilitazione in deroga ex art. 2, comma 4- lo scopo dell'iscrizione è il collocamento al lavoro del centralinista, va osservato che per tutte e due le ipotesi è richiesto lo stato di disoccupazione al momento dell'iscrizione.

Una diversa lettura della norma, che ammettesse per gli abilitati in deroga l'iscrizione negli elenchi a prescindere dallo stato di disoccupazione risulterebbe non solo non conforme alle finalità del medesimo art. 6, comma 7, ma comporterebbe anche una disciplina differente rispetto a quella del non vedente abilitato ex art. 2 (il quale comunque deve risultare disoccupato).

Alla luce del quadro delineato, non può non rilevarsi come persistano difficoltà applicative in ordine ai soggetti non vedenti che, pur svolgendo le specifiche mansioni di centralinista nell'ambito del rapporto di lavoro in corso da più di sei mesi, non siano stati assunti in forza del collocamento di cui alla L. n. 113.

Infatti, da un lato, tali lavoratori non sarebbero computabili, ai fini dell'assolvimento degli speciali obblighi di assunzione ex art. 3 e 4 della L. n. 113, con possibili conseguenze negative sulla stabilità del rapporto di lavoro, dall'altro, il datore di lavoro che abbia già assolto agli obblighi generali di cui alla L. n. 68 sarebbe chiamato ad adempiere all'obbligo di riserva a favore dei centralinisti non vedenti, anche in eccedenza rispetto alla quota ordinaria, pur avendo in forza un lavoratore non vedente in possesso di tutti i requisiti per essere computato nella speciale quota di riserva della L. n. 113.

Pertanto, al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra le due discipline (L. 68/1999 e L. 113/1985, semplificando al contempo- nel rispetto delle quote di riserva- l'assolvimento degli obblighi assunzionali, si ritiene possibile aderire ad una lettura estensiva dell'art.4, comma 3 *bis*, della legge n. 68/1999 che ricomprenda anche le categorie dei centralinisti non vedenti che abbiano in corso un rapporto di lavoro e che siano in possesso della dichiarazione attestante lo svolgimento delle mansioni di centralinista da almeno sei mesi.

In tal modo, i soggetti privi della vista prima della costituzione del rapporto di lavoro, che svolgano già le mansioni di centralinista telefonico per il periodo prescritto dalla legge, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio della L. n. 113, potrebbero essere computati nella speciale quota di riserva dei centralinisti non vedenti, in un'ottica di favore sia per il percorso lavorativo del lavoratore disabile sia per gli adempimenti degli obblighi da parte del datore di lavoro.

In tale prospettiva, è anche possibile aderire ad una lettura estensiva del successivo comma 4, dell'art. 4, che riferendosi ai lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia nel corso del rapporto di lavoro (fermo restando la dichiarazione attestante lo svolgimento delle mansioni di centralinista per almeno sei mesi).

Il Direttore Generale
Angelo Marano

FC/RC/FDM
MA14.08

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82